

GIUNTA PROVINCIALE DI TORINO

Verbale n. 16

Adunanza 29 marzo 2000

OGGETTO: URBANISTICA - COMUNE DI OZEGNA - 3ª VARIANTE PARZIALE AL P.R.G.C. - DELIBERAZIONE C.C. N. 13/2000 - PRONUNCIAMENTO DI COMPATIBILITÀ.

Protocollo: 245 - 70212/2000

Sotto la presidenza della prof. MERCEDES BRESSO si è riunita la Giunta Provinciale, regolarmente convocata, nella omonima Sala, con l'intervento degli Assessori: GIUSEPPE GAMBA, ANTONIO BUZZIGOLI, FRANCO CAMPPIA, LUCIANO PONZETTI, GIUSEPPINA DE SANTIS, MARIA PIA BRUNATO, VALTER GIULIANO, SILVANA ACCOSSATO, BARBARA TIBALDI, ALESSANDRA SPERANZA, e con la partecipazione del Segretario Generale EDOARDO SORTINO.

Sono assenti gli Assessori LUIGI RIVALTA, GIOVANNI OLIVA, MARCO BELLION e ELENA FERRO.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

A relazione del Presidente della Provincia.

Premesso che il Comune di Ozegna:

- è dotato di P.R.G.C. approvato con deliberazione G. R. n. 180-36759 del 23/08/1984;
- ha adottato con deliberazione del C.C. n. 13 del 28/02/2000 la terza Variante Parziale al P.R.G.C., ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77, così come modificato dalla L.R. 29 luglio 1997 n. 41;
- ha trasmesso alla Provincia gli atti per il pronunciamento di compatibilità in data 2/3/2000 prot. n. 760 (pervenuti alla Provincia di Torino in data 6/3/2000), ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L. R. 56/77, così come modificato dalla L.R. 41 sopracitata;

Rilevato che con la variante in oggetto:

- vengono introdotte due nuove aree produttive, situate a ridosso dell'esistente area P.I.P., aventi estensione complessiva pari a 13.700 mq; tali localizzazioni sono affiancate da due nuove previsioni viabilistiche, una delle quali a servizio soprattutto dell'esistente P.I.P.;
- viene inoltre introdotta una norma (art. 37 bis delle N.T.A.) che fissa in m. 6, per tutte le aree del P.R.G., la distanza minima tra pareti non finestrate di edifici confrontanti;

Preso atto dei motivi che hanno indotto l'Amministrazione Comunale a variare il P.R.G.C. vigente così come emergono dalla deliberazione C.C. n. 13/2000 di adozione;

Dichiarato che la variante in esame:

- non presenta incompatibilità con il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia, adottato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 621-71253/1999 del 28/04/1999 ai sensi dell'art'art. 7 della L.R. 56/77, attualmente all'esame della Regione;
- per quanto attiene la compatibilità con i progetti sovracomunali approvati, non presenta contrasti con i progetti di competenza della Provincia, nè con quelli di altri Enti o soggetti pubblici a nostra conoscenza;

Tenuto conto che la responsabilità per il rispetto dei requisiti di variante parziale, così come precisati dal settimo comma sopra citato, ricade solamente sull'Amministrazione Comunale;

Rilevato che nella deliberazione comunale compare la dichiarazione di compatibilità con i piani sovracomunali, prevista al settimo comma dell'art. 17 della L.R. 56/77, così come modificato dalla L.R. 29 luglio 1997 n. 41, la cui competenza spetta esclusivamente al Comune;

Considerato che il termine per il pronunciamento di compatibilità scade in data 19/04/2000;

Visto il parere del Servizio Urbanistica datato 20/03/2000;

Dato atto, altresì, che con separato provvedimento viene proposta una osservazione attraverso la quale:

- si esprimono perplessità circa la funzionalità delle due nuove previsioni viarie;
- in relazione alla possibilità, per le due nuove localizzazioni produttive, di monetizzare la metà del fabbisogno di aree per servizi, si richiama l'Amministrazione comunale circa il rischio che l'utilizzo di tale meccanismo possa produrre un deficit di aree per servizi concretamente disponibili;
- in considerazione del fatto che entrambe le nuove aree industriali sono localizzate su terreni di I classe di capacità d'uso dei suoli, si richiama l'Amministrazione comunale circa il rispetto delle disposizioni di cui all'art. 25, L.R. 56/77 e riprese dal Piano Territoriale di Coordinamento, che prevedono la tutela dei suoli ad elevata fertilità;

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato ex art. 53 della legge 8 giugno 1990 n. 142;

Visto l'art. 47, 3° comma, della Legge 8 giugno 1990 n. 142;

Con voti unanimi, espressi in forma palese, la Giunta Provinciale

DELIBERA

1. di dichiarare, ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R. 56/77 così come modificato con L.R. 29 luglio 1997 n. 41, che la Variante parziale n. 3 al P.R.G.C. del Comune di Ozegna, adottata con deliberazione C.C. n. 13 del 28/02/2000, non presenta incompatibilità con il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale e con i progetti sovracomunali approvati di cui la Provincia è a conoscenza;
2. di trasmettere al Comune di Ozegna, la presente deliberazione per i successivi provvedimenti di competenza.
3. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile con successiva votazione separata, espressa e favorevole di tutti gli intervenuti.

Letto, confermato e sottoscritto.
In originale firmato.

Il Segretario Generale
f.to E. Sortino

Il Presidente della Provincia
f.to M. Bresso